



## COMUNE DI SANFRONT

Piazza Statuto n° 2 - 12030 Sanfront (CN)  
Tel. 0175 948119 - Fax 0175 948867  
Email: info@comune.sanfront.cn.it  
Pec: comune.sanfront@pec.it  
C. F. 85002210046 - P. IVA 00564590040



Prot. n. **1568**  
N. Reg. Ord. **20/2020**

**OGGETTO:** *Sospensione temporanea dello svolgimento del mercato settimanale per il giorno lunedì 27 aprile 2020.*

### IL SINDACO

**Visto** il Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 recante “Misure urgenti per in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

**Visto** il D.P.C.M. del 1 Marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visti** i D.P.C.M. del 4 Marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

**Visto** il D.P.C.M. del 01 aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili al territorio nazionale – proroga dei termini di scadenza al 13 aprile 2020”;

**Visto** il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 recante all’art. 1 “misure urgenti di contenimento del contagio”, nonché l’efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti precedenti;

**Vista** la nota della Questura di Cuneo, Prot. n. 12481 del 14/03/2020, indirizzata ai Sindaci della Provincia di Cuneo, sull’emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visti** i D.P.G.R. n. 34 del 21/03/2020, n. 35 del 29/03/2020, n. 36 del 03/04/2020, n. 38 e n. 39 del 06/04/2020, n. 40 del 07/04/2020, n. 41 del 09/04/2020 e n. 43 del 13/04/2020;

**Tenuto conto che** i provvedimenti citati, al fine di contenere la possibile diffusione del virus COVID-19, acconsentono comunque di partecipare ai mercati ordinari gli operatori su area pubblica in possesso di titolo autorizzativo per la vendita di generi alimentari, sempre con la prescrizione che non debbano formarsi assembramenti di persone con modalità di accesso



scaglionato e che venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento;

**Considerato che** il virus COVID-19 risulta, purtroppo, aver interessato, pesantemente, il Comune di Sanfront e alcuni Comuni limitrofi e che dunque pare assolutamente opportuno porre in essere le azioni volte ad evitare qualunque possibile concentrazione di persone e scongiurare situazioni di rischio per i cittadini e per gli stessi operatori addetti alla vendita su aree pubbliche ed anche in considerazione della scarsità di risorse umane afferenti all'Ufficio Polizia Locale, per cui non è possibile il contingentamento degli accessi all'area mercatale e di garantire la costante attività di vigilanza e la piena attuazione delle prescrizioni di cui sopra, ma si voglia salvaguardare il più possibile la salute pubblica e il principio del "Io resto a casa";

**Visto** l'art. 50 del T.U.E.L.;

### **ORDINA**

**la sospensione temporanea dello svolgimento del mercato settimanale del giorno lunedì 27 aprile 2020, anche per quanto riguarda le zone dell'area mercatale dei prodotti alimentari, ortofrutta e produttori agricoli.**

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sanfront.

La presente Ordinanza venga trasmessa per dovere d'Ufficio e per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:

- Prefettura di Cuneo – U.T.G.;
- Polizia Municipale del Comune di Sanfront;
- Stazione Carabinieri di Paesana.

*E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.*

*L'inosservanza dell'ordine di cui alla presente ordinanza sarà punito ai sensi dell'art. 650 C.p..*

*Avverso la presente ordinanza può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente atto, ricorso al Prefetto di Cuneo (D.P.R. 24 settembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto.*

Sanfront, 23 aprile 2020



**IL SINDACO**  
(MEIRONE Rag. Emidio)